



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

viste le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 8/CONTR/2010 e n. 54/CONTR/2010;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2006,

n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

VISTA la richiesta di parere formulata, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, dal Commissario straordinario del Comune di Ortona (CH), acquisita agli atti di quest'Ufficio in data 18 marzo 2025;

vista l'ordinanza del 27 marzo 2025, n. 11, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Matteo SANTUCCI.

FATTO

Il Commissario straordinario del comune di Ortona (CH) ha presentato una istanza di parere con cui chiede *"Se il trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziari, rientri nella previsione di cui all'art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). In caso positivo, si chiede parere in merito alla eventuale necessità di attivazione della relativa procedura anche laddove il Comune, sebbene risulti vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate per omessa registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente"*.

DIRITTO

Le Sezioni regionali di controllo sono tenute, preliminarmente all'esame di merito delle richieste di parere trasmesse ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 maggio 2003, n. 131, a verificare, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che l'istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'amministrazione e dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica e alla sua generalità ed astrattezza. L'ammissibilità soggettiva è subordinata alla provenienza della richiesta da uno degli enti individuati dal citato articolo 7, nonché alla presentazione della stessa da parte di soggetto legittimato alla sua rappresentanza.

L'istanza in esame, trasmessa dal Commissario straordinario del Comune di Ortona, si ritiene ammissibile.

Il Commissario Straordinario, come evidenziato in diverse pronunce di questa Corte (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 58/2018/PAR), interviene, infatti, in

ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi comunali, sostituendosi all'organo politico del quale assume, conseguentemente, anche il generale potere di rappresentanza, sia con riferimento ai profili politico-istituzionali, ovvero legali, sia con riferimento, come nel caso di specie, all'attivazione della funzione consultiva da parte della Corte dei conti.

Circa l'ammissibilità oggettiva, giova sottolineare come la richiesta di parere debba attenersi a questioni interpretative riconducibili all'ambito della "*contabilità pubblica*", con riferimento alla quale le Sezioni Riunite di questa Corte, intervenendo, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato, con una pronuncia adottata in sede di coordinamento, una nozione unitaria della materia imperniata sul sistema dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso tale da consentire l'esame, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, di questioni attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria di un ente e sui pertinenti equilibri (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54 del 2010).

Al contempo, non può sottacersi la necessaria sussistenza del carattere generale ed astratto del quesito oggetto dell'istanza.

La richiesta di parere, infatti, può essere diretta unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica e non può intervenire sulla concreta attività gestionale dell'amministrazione istante, configurando, in caso contrario, una sorta di non consentita cogestione amministrativa (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

In argomento, la Sezione delle Autonomie ha, altresì, precisato come la funzione consultiva debba essere resa evitando che essa si traduca, di fatto, in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali ovvero determini interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi magistratuali (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Alla luce di quanto rappresentato, possono, dunque, essere oggetto della funzione consultiva le richieste di parere attinenti alla materia di contabilità pubblica e volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto su temi di carattere generale, con conseguente inammissibilità delle istanze concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, incompatibili con la posizione di terzietà ed indipendenza della Magistratura contabile, nonché di quelle riferite a fatti che sono, ovvero potrebbero essere, oggetto di accertamento da parte della Procura contabile o di altri plessi magistratuali.

Al riguardo, la richiesta pervenuta, nella sua connotazione di generalità e astrattezza può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto finalizzata a conoscere la corretta applicazione delle previsioni recate da una norma di contabilità pubblica quale, indiscutibilmente, è l'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Venendo al quesito posto, l'articolo 194, com'è noto, contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa e non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti, in cui è possibile procedere al riconoscimento di un debito, non previsto ovvero non prevedibile, in modo da ricondurlo nell'alveo delle regolari scritture contabili di bilancio (cfr., *ex multis*, Sezione regionale controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).

Il comma 1 del citato articolo dispone che *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*.

Nello specifico, per quanto ivi d'interesse, la lettera a) del richiamato comma 1 prevede la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da *“sentenze esecutive”*, concetto che include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 77/2019/PAR).

Infine, con riferimento all'attivazione o meno della procedura in argomento per il riconoscimento del debito *de quo*, si richiama quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, circa la necessità che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente, in senso ampio, da una sentenza esecutiva sia, sempre, preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa delibera di riconoscimento.

Il fatto che la notifica dell'avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate sia dovuta all'inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto

trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Fermo quanto esposto, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza civile nel ritenere che l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della parte soccombente, ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022), si sottolinea la sussistenza, in capo all'Ente, del diritto di esercitare l'azione di regresso.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo esprime il parere di cui alla richiesta del Commissario straordinario del Comune di Ortona (CH) nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Commissario straordinario del Comune di Ortona (CH) e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.

Il Relatore

Matteo SANTUCCI

f.to digitalmente

Il Presidente

Ugo MONTELLA

f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

f.to digitalmente